



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **400**

Prot. n. 78/10D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Determinazione dei requisiti professionali, delle modalità di selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché delle ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) - prot. n. 78/10D.

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nell'ambito dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come riformato nella scorsa legislatura mediante l'approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e della nuova legge urbanistica provinciale, alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità viene attribuita una funzione di assoluta rilevanza.

Nel nuovo quadro della pianificazione territoriale che si articola nei tre livelli del Piano urbanistico provinciale, del Piano territoriale della comunità e del Piano regolatore generale, in coerenza con il nuovo ordinamento istituzionale della Provincia previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 prevede una redistribuzione delle competenze fra la Provincia e le comunità anche in materia di gestione della tutela del paesaggio.

Per il nuovo sistema della pianificazione provinciale il ruolo della Provincia si concentra sulla verifica di coerenza delle scelte effettuate dalla comunità, mediante il relativo Piano territoriale, con gli indirizzi e le strategie di carattere generale del PUP. Alla comunità viene invece attribuito il compito di verificare la coerenza dei piani regolatori generali dei comuni con il piano territoriale della comunità.

In questa cornice in cui le competenze in materia di pianificazione urbanistica tutela del paesaggio vedono un significativo passaggio di poteri alle comunità, la legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008, prevede la costituzione di apposite commissioni delle comunità che non sono chiamate solamente a sostituire le attuali commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio, ma anche ad assumere competenze del tutto nuove e di assoluta rilevanza in materia di pianificazione urbanistica.

In particolare l'articolo 8 della l.p. n. 1 del 2008, dispone quanto segue:

“Art. 8

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione (CPC).

2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:

- a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;*
- b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall'articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;*
- c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.*

3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.

4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi:

- a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione;
- b) a decorrere dall'approvazione nell'ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all'articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi;
- c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere.

5. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l'esito dell'istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall'ufficio comunale competente.

6. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:

- a) il presidente della comunità, che la presiede;
- b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità.

7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

- a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC;
- b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
- c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- d) le ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico.

9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti della CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.”

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2716 del 13 novembre 2009 è stato nominato l'organismo tecnico paritetico Provincia-Consiglio delle autonomie locali, previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge provinciale n. 1 del 2008.

Sulla base del testo proposto da detto organismo tecnico misto Provincia-Consiglio, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali di data 25 febbraio 2010 è stata raggiunta l'intesa, delineando, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera b), della l.p. n. 1 del 2008, in particolare le modalità di selezione dei componenti della CPC.

Detta intesa, rispondendo a quanto stabilito dal comma 8 del predetto articolo 8 della l.p. n. 1 del 2008, come riportato nell'Allegato al presente provvedimento, prevede specificamente:

- 1) Requisiti per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio;
- 2) Modalità di ammissione al corso di formazione per gli esperti in materia di pianificazione territoriale e paesaggio;
- 3) Corso di formazione per gli esperti nominati dalla Provincia;
- 4) Corso di formazione per gli esperti nominati dalla Comunità;
- 5) Disposizioni transitorie;
- 6) Ipotesi d'incompatibilità con l'incarico di esperto e i casi di decadenza dall'incarico.

Tutto ciò premesso, il relatore propone l'approvazione dei requisiti professionali, delle modalità di selezione, degli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché delle ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), riportati nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Giunta provinciale

- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nella seduta del 25 febbraio 2010;
- ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, i requisiti professionali, le modalità di selezione, gli obblighi di partecipazione ad iniziative di formazione nonché le ipotesi di incompatibilità dei componenti delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ripostati nell'Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.